

Il “ravvedimento operoso” nei processi per i delitti contro la P.A.: aspetti critici*

di
Angelo Zampaglione*

SOMMARIO: 1. Perimetro del lavoro. – 2. Condizioni richieste dalla norma per la concessione della non punibilità. – 3. Gli aspetti “processuali” critici della disciplina. – 3.1. La forma della denuncia. – 3.2. Causa di non punibilità e procedimento a carico degli enti. – 3.3. Nessun diritto agli avvertimenti di cui all’art. 64 c.p.p. e nessuna assistenza difensiva per il confitente delatore. – 3.4. Regime probatorio applicabile alle dichiarazioni del confitente delatore. – 4. Brevissime conclusioni.

1. Perimetro del lavoro.

La più che nota legge n. 3 del 9 gennaio 2019¹, ha apportato significative modifiche al nostro sistema penale, proseguendo quel “percorso di lotta” contro il fenomeno della corruzione, iniziato quasi un decennio fa con la legge 6 novembre 2012, n. 190. Non a caso, il lessico che accompagna questa riforma – nota come legge “spazza corrotti” – evoca il processo penale come strumento di lotta e di contrasto ad alcuni fenomeni criminosi da ‘spazzare via’ a tutti i costi, finanche rinunciando alla pretesa punitiva nei confronti di corrotti e corruttori che confessino, in tempi ristretti ed a determinate condizioni, il loro coinvolgimento nelle relative attività criminose.

* Il presente lavoro costituisce una rielaborazione della relazione presentata al Convegno “La legge spazzacorrotti: principi ordinamentali e problematiche costituzionali”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale il 21 febbraio 2020.

* Ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

¹ Per una visione d’insieme sulla nuova riforma dei reati contro la P.A. si vedano AA.VV., *La legge anticorruzione 2019 (l. 9 gennaio 2019, n. 3)*, a cura di L. Della Ragione, in *Il Penalista*, 2019; A. CAMON, *Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a prima lettura*, in *Arch. pen.*, 3, 2018; R. CANTONE, P. MILONE, *Prime riflessioni sulla nuova causa di non punibilità di cui all’art. 323 ter c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, n. 6, 2019, 5 ss.; V. MONGILLO, *La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 5, 2019, 231 ss.; T. PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *Arch. pen.*, 3, 2018; V. PULITANÒ, *Le cause di non punibilità dell’autore di corruzione e dell’infiltrato e la riforma dell’art. 4 bis*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 5, 2019, 600 ss.

Risulta così lontano il paradigma processuale di uno strumento di accertamento di responsabilità individuali secondo un imprescindibile *iter* di razionalità rispetto ai valori della Carta repubblicana.²

Al fianco, infatti, di previsioni che hanno un elevatissimo impatto sulla tenuta dei diritti e delle garanzie degli imputati dei più gravi delitti contro la pubblica amministrazione (intercettazioni, attività sotto copertura, prescrizione, benefici penitenziari), è stata introdotta la nuova causa di non punibilità di cui all'art. 323 *ter* c.p., costruita come meccanismo premiale, improntato alla matrice ideologica del pentitismo, e finalizzato a spezzare il "bozzolo omertoso" che avvince il corrotto ed il corruttore.³

A differenza di altre ipotesi di non punibilità codificate – e apparentemente affini nel segno della ritrattazione del fatto e del ravvedimento del reo *post delictum* – la causa di cui all'art. 323 *ter* c.p. non interviene a convalidare, attraverso l'impunità, un comportamento che efficacemente contrasti il progredire di un'azione criminosa in divenire, prevenendo l'inflizione di un'offesa ulteriore e irreversibile al bene giuridico preservato dalla norma di incriminazione, ovvero neutralizzando *ex post* l'offesa già posta in essere;⁴ essa, invero, ratifica non tanto l'impedimento o l'elisione in fatto dell'offesa ulteriore, quanto la volontaria e tempestiva denuncia di un illecito, non riguardato nelle potenziali interazioni con una più ampia e futura attività criminale. La fattispecie sembra quindi muoversi non dinamicamente sul piano della fenomenologia criminale – attraverso la neutralizzazione, in fatto, dell'offensività della condotta – ma

² BARILE, voce *Costituzione italiana*, in *Noviss. dig. it.*, vol. IV, Torino, 1964, 1058 ss.; CONSO, *Il diritto processuale penale vecchio e nuovo, fucina inesausta di sperimentazioni costituzionali*, in AA.VV., *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, a cura di Conso, Napoli, 2006, 10 ss.; VILLARI, *Sulla natura giuridica della Costituzione*, in *Archivio penale*, 1948, p. 217 ss.; ZAGREBELSKY, *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, Milano, 1984, p. 104 ss.

³ Preme ricordare che la "non punibilità" è espressione di ragioni di opportunità che si oppongono al principio generalissimo e di rilevanza costituzionale per cui ad un fatto tipico, antigiuridico e colpevole deve seguire la pena: *nullum crimen sine poena*. La non punibilità, quindi, si pone in tensione con il principio di tutela penale della società che incombe costituzionalmente al legislatore e alle Stato in generale. Ne consegue che le cause di non punibilità devono essere dotate di copertura costituzionale per essere legittime e per non convertirsi in strumenti di privilegio in contrasto con l'obbligo costituzionale di tutela della società dai reati.

⁴ Sulla non punibilità sopravvenuta, G. AMARELLI, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Torino, 2006, 164 ss.; V. MAIELLO, *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea dello scopo*, Napoli, 2007, 320 ss.

sul piano di una complessa fenomenologia procedurale, che, denunciando la – sia pure tardiva – adesione al precetto violato da parte dell'agente, a fronte di una collaborazione obiettivamente utile, lo dispensa dalla pena.⁵

In altre parole, l'ottica della causa di non punibilità sopravvenuta non è dunque quella legittima della reintegrazione dell'offesa bensì quella della vendita della non punibilità per "esigenze investigative" e di "rapida conclusione del processo", che potrebbero indurre solo ad un trattamento sanzionatorio più benevolo, magari attraverso la predisposizione di una circostanza attenuante, in questo contesto peraltro già esistente. Ne esce così ribaltato il tradizionale rapporto tra diritto penale e processo penale⁶, ove non è più quest'ultimo a mostrarsi funzionale al primo bensì è la norma di diritto penale sostanziale – l'art. 323 *ter* c.p. – a divenire strumento utile per il perseguimento

⁵ In tal senso, F. ALVINO, *Collaborazione e impunità nei reati contro la pubblica amministrazione: l'inedita causa di non punibilità di cui all'art. 323 ter c.p.*, in www.magistraturaindipendente.it, 2019. Stando a quanto emerge dalla Relazione ministeriale che ha accompagnato il disegno di legge, lo spettro funzionale che governa la fattispecie premiale si ispira, nei presupposti politico-criminali, alla ritrattazione dell'offesa, quale controinteresse capace di primeggiare, nel caso, sulla doverosità della repressione della condotta antidoverosa: la Relazione espressamente discorre di "regressione dell'offesa", annotando come, nel caso, la causa di non punibilità assicuri una "reintegrazione utile e tempestiva dell'interesse offeso dal reato, che possa riconnettersi alla minaccia iniziale e apparire quindi come osservanza, sia pure tardiva, di quello stesso precetto che è stato violato", l'applicazione della disposizione premiale preservando, al contempo, "l'esigenza di prevenzione generale", "ribadendo l'efficacia del precetto e convalidandone esemplarmente il significato".

⁶ Diritto penale e diritto processuale penale costituiscono le due anime del sistema penale e sono da sempre strettamente collegate tra loro. La norma processuale penale sarebbe cieca ove attraverso essa non si intendesse accertare la commissione di un reato previsto dal diritto sostantivo, poiché, d'altronde, ai fini dell'applicazione in concreto della norma penale sostanziale è indefettibile dar luogo all'attivazione del meccanismo processuale, il solo diritto sostantivo non sarebbe idoneo a realizzare gli scopi del sistema penale: non si può applicare in concreto una sanzione penale se non attraverso i meccanismi del processo. Ciò posto, va detto che la procedura penale ha acquisito, negli ordinamenti istituzionali dei Corsi di laurea in Giurisprudenza, autonomia didattica solo nel 1938, essendo fino ad allora la disciplina relegata ad appendice del diritto penale. Poi, pian piano la procedura penale ha iniziato ad accrescersi e ad occupare spazi molto importanti. Emblematica è l'acuta metafora tracciata, a pochi anni dall'entrata in vigore del codice di rito del 1988, dal prof. Tullio Padovani: da un diritto processuale "servo muto" del diritto penale (era l'epoca della "procedura" priva di autonomia didattica, dissolta nell'insegnamento più antico e nobile) si era transitati all'era del servo loquace (susseguente alla conquista dell'autonomia didattica), che, via via affrancatosi dall'antica servitù, era divenuto prima "socio paritario" e, infine, proprio con il varo del codice di procedura penale del 1988, "socio tiranno" del diritto penale sostantivo.

di obiettivi prettamente processuali, quali quello dell'accertamento del reato e dei relativi responsabili.⁷

Del resto, la **categoria della "non punibilità"** è diventata, da qualche anno, **uno degli strumenti più usati dal legislatore per perseguire i suoi obiettivi politico-criminali** e sul quale ripone un affidamento probabilmente spesso più convinto di quanto non avvenga con l'abusatissimo ricorso all'inasprimento sanzionatorio. Il ricorso a quest'ultimo in chiave simbolico-espressiva è forse più utile a rassicurare l'opinione pubblica piuttosto che ad ottenere effettivi risultati. Si pensi, ad esempio, alla introduzione dell'omicidio e lesioni stradali cui pare abbia fatto seguito un incremento di quei reati. Si fa, invece, solitamente ricorso alla "non punibilità" per perseguire scopi generalissimi e di sistema come, per esempio, la deflazione di una realtà giudiziaria a risorse limitate che non riesce a rispondere ad un diritto penale ipertrofico, caratterizzato da un elevatissimo numero di procedimenti penali anche per fatti di modesta entità. Altre volte, ancora, come nel caso dell'art. 323 *ter* c.p., per perseguire obiettivi prettamente processuali, quali quello di favorire l'emersione di fatti di reato che, altrimenti, rischierebbero di restare impuniti.

Tutto ciò premesso, lo scopo del presente lavoro è quello di verificare, soprattutto sul piano processuale, se la disciplina che ne dovrebbe scaturire sia compatibile con i principi del nostro sistema penale e se questa "comoda fuoriuscita dal processo penale", non esponga il soggetto interessato ad altri rischi che possano compromettere la sua posizione all'interno del processo penale o affievolire il suo diritto di difesa.⁸

⁷ In questo senso, STURZO, *Tra istanze di efficacia e di giustizia: la nuova causa di non punibilità della collaborazione processuale nei reati contro la P.A.*, in *Arch. pen.*, 2, 2019. Per una panoramica generale sui principi del processuale penale si veda F. GIUNCHEDI, *I principi, le regole, le fonti, in Procedura penale*, Itinera, Milano, 2018, 3 ss.

⁸ FERRUA, voce *Difesa (diritto di)*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, 466; Sui legami logici intercorrenti tra l'art. 24 e le altre disposizioni del testo costituzionale cfr., in via esemplificativa, CARETTI *La sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 1969 nel quadro di una interpretazione «dinamica» del diritto di difesa*, in *Giur. cost.*, 1969, 2303 e ss.

2. Condizioni richieste dalla norma per la concessione della non punibilità.

L'art. 323 *ter* c.p. individua una serie di requisiti necessari affinché possa riconoscersi l'operatività della norma e, quindi, l'operatività della non punibilità per le fattispecie criminose ivi espressamente menzionate.⁹

A) Il soggetto che intenda collaborare con le autorità (autodenunciante o confitente delatore) deve attivarsi prima di aver avuto notizia che nei propri confronti siano svolte indagini e, comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto. L'originario disegno di legge prevedeva che tale soggetto dovesse denunciare i fatti prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, comunque entro sei mesi dalla commissione del fatto. Questo ripensamento ha evitato seri problemi, non essendo possibile far dipendere la punibilità di un soggetto dalla tempestività o meno di un atto del pubblico ministero. Innanzitutto, perché i tempi di iscrizione della notizia di reato nel relativo registro variano sensibilmente "da ufficio a ufficio" della Procura a seconda dell'organico che vi è addetto, degli arretrati da smaltire, dal numero di sopravvenienze. In secondo luogo, perché il momento della iscrizione della notizia di reato non è noto alla persona sottoposta alle indagini. Ed infine perché le Sezioni Unite nel 2009 hanno

⁹ Non può sottacersi come il legislatore abbia preso spunto da alcune idee circolate negli anni della Tangentopoli le quali, a causa di insufficienti consensi, non vennero formalizzate in proposte di legge. Si parlava, *illo tempore*, innanzitutto, di riconoscere al reo confesso una via d'uscita dal processo qualora questi decidesse entro un certo lasso di tempo di confessare i delitti pregressi e decidesse di restituire tutto ciò che era stato indebitamente appreso. Una sorta di sanatoria *una tantum* volta al ripristino della legalità violata. Nella medesima direzione anche la proposta Cernobbio del 1994 con cui era stata paventata la possibilità di introdurre una causa di non punibilità più ristretta ma da inserire in pianta stabile nel sistema in favore di chi, dopo aver commesso un fatto di corruzione, prima che la notizia di reato fosse stata iscritta nel registro generale a suo carico, e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunciasse, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili. Come ben rilevato, si ipotizzava una causa di non punibilità sopravvenuta, incentrata sulla "regressione" dell'offesa, a certe condizioni: spontaneità dell'autodenuncia, e una stretta soglia temporale (la c.d. proposta Cernobbio del 1994 pubblicata in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1994, 911 ss. In tal senso, D. PULITANÒ, *Le cause di non punibilità dell'autore di corruzione e dell'infiltrato e la riforma dell'art. 4 bis*, op. cit., 600 ss.).

stabilito che l'eventuale ritardo della iscrizione della notizia da parte del pubblico ministero non determina alcuna sanzione processuale, essendo solo ed eventualmente sanzionabile sul piano disciplinare.¹⁰

Così, insomma, si è evitata una possibile diseguaglianza di trattamento tra soggetti indagati e, in particolare, tra chi avrebbe usufruito della impunità grazie ad una tardiva iscrizione dell'organo inquirente e chi si sarebbe visto negare la operatività della nuova norma a causa di una rapida e tempestiva iscrizione della notizia di reato.

B) La denuncia deve essere volontaria. Si tratta di un requisito che va letto unitamente ad altra condizione "negativa": la causa di non punibilità non si applica quando la denuncia sia preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. *Ratio* della previsione è quella di scongiurare un uso distorto del nuovo prodotto normativo da parte di quanti potrebbero addivenire ad un patto corruttivo al solo scopo di incastrare un soggetto sgradito (pensiamo, ad esempio, ad un imprenditore concorrente), confidando nella via di uscita della non punibilità. Di fatto, si affida alla prova della "preordinazione" il limite di operatività della disposizione ma nessuna indicazione è stata fornita dalla legge circa gli indici attraverso i quali possa desumersi il "difetto di spontaneità" del ravvedimento operoso. Ne consegue che la valutazione della natura preordinata della denuncia resta affidata all'apprezzamento del giudice di merito, il quale incontrerà non poche difficoltà nel compiere tale vaglio a causa

¹⁰ Sez. Un., 24 settembre-20 ottobre 2019, n. 40538. Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto in ordine alla sussistenza o meno, in capo al giudice, in caso di tardiva iscrizione della notizia di reato, del potere di "ricollocare" il termine iniziale di decorrenza delle indagini preliminari al momento in cui l'iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata (con le ulteriori conseguenze in ordine all'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza dei termini), hanno escluso, in adesione all'orientamento maggioritario, un tale potere, ricollegando all'inerzia o al ritardo unicamente eventuali profili di responsabilità penale o disciplinare; in mancanza, infatti, di disposizioni specifiche che una tale retrodatazione consentano, non è dato neppure individuare nel sistema, ha sottolineato la Corte, né un principio generale di sindacabilità degli atti del pubblico ministero, né un altrettanto generalizzato compito di garanzia affidato in particolare al giudice per le indagini preliminari, il quale non governa l'indagine né è chiamato a controllarla.

della natura preminentemente soggettiva della preesistenza dell'intento, tutto psicologico, di denunciare la controparte nel *pactum sceleris*.

Un ulteriore requisito "negativo" è poi contenuto sempre nell'art. 323 *ter* c.p. laddove la norma prevede che la causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura¹¹ che abbia agito in violazione delle disposizioni dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. La legge spazza corrotti, infatti, ha anche ampliato l'elenco tassativo delle attività per le quali è ammesso il ricorso alle operazioni *undercover*, modificando la lett. a) del comma 1 dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 secondo due modalità: 1) l'inserimento nel catalogo dei delitti per cui è consentito il ricorso alle speciali tecniche investigative anche dei reati previsti dagli articoli "317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*" del codice penale; 2) l'ampliamento del novero delle condotte scriminate, in modo da includervi quelle che, pur integrando le fattispecie tipiche di alcuni reati contro la P.A. richiamati, possono essere tenute da agenti sotto copertura. Segnatamente, non è punibile la condotta dell'agente sotto copertura che consista nell'acquisto, ricezione, sostituzione o occultamento anche di "altra utilità" oltre che (come già previsto dalla norma previgente) di denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope.¹²

C) Il soggetto che collabora con le autorità deve fornire indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

¹¹ In dottrina si vedano G. AMARELLI, *Le operazioni sotto copertura*, in AA.VV. *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, a cura di V. Maiello, Torino, 2015. Di recente, G. MICHELI, *L'Agente sotto copertura nei reati contro la Pubblica Amministrazione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, 1712 ss. Per un'analisi sulle novità introdotte dalla l. n. 3/2019 si veda G. BALLO, *Le operazioni sotto copertura*, in *La legge anticorruzione 2019, Il Penalista*, a cura di L. Della Ragione, Giuffrè Francis Lefebvre, Varese 2019, 54 ss.

¹² Le medesime attività sono consentite in relazione a beni o cose che possono consistere anche nel "prezzo" (e non più solo nell'oggetto, prodotto, profitto, o mezzo per commettere il reato), nonché in relazione all'accettazione dell'offerta o la promessa dello stesso. Entrano nel novero delle condotte scriminate altresì la corresponsione di denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri; la promessa o la dazione di denaro o altra utilità che siano richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o siano sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerare lo stesso.

Da tale requisito si evince come la concessione della non punibilità non operi automaticamente ma sia invece fortemente condizionata ad una concreta ed effettiva collaborazione.

Una sorta di “*do ut des*” tra il confitente delatore e Stato: il primo indica i nomi degli altri soggetti coinvolti nella attività criminosa e fornisce le prove del loro coinvolgimento ed il secondo rinuncia alla pretesa punitiva.

D) Il confitente delatore deve mettere a disposizione l'utilità percepita o, nel caso di impossibilità, una somma di denaro di valore equivalente ovvero indicare entro il medesimo termine elementi utili e concreti per individuare il beneficiario effettivo.

Al di là dei ragionevoli dubbi in merito all'idoneità resipiscente della condotta di mera restituzione di quanto si è percepito, ciò che lascia perplessi è il ricorso al concetto di utilità percepita. Nel momento in cui la norma impone la restituzione di quanto percepito, non sta subordinando la non punibilità alla restituzione del prezzo del *pactum sceleris*, ma solo ad una parte dello stesso, ovvero a quanto ha ricevuto il denunciante. Le difficoltà, poi, aumentano quando il sinallagma criminoso abbia ad oggetto prestazioni di *facere* reciproco, dovendosi presumibilmente pervenire ad una “stima monetaria” della prestazione effettuata o promessa.

Alla luce di tali rilievi, è stato affermato¹³ che sarebbe stato più agevole subordinare l'applicabilità della causa di non punibilità al più lato ed attinente concetto di “profitto” del reato, così come definito dalle Sezioni Unite¹⁴, ed in

¹³ Cfr. L. STURZO, *Tra istanze di efficienza e di giustizia: La nuova causa di non punibilità della collaborazione processuale nei reati contro la P.A.*, in *Arch. Pen.*, vol. 2, 2019.

¹⁴ Sez. Un., sentenza n. 26654 del 2008, RV 239924. Secondo il Collegio esteso il profitto coincide con «il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone».

coerenza con le misure ablative in ambito di delitti avverso la pubblica amministrazione.¹⁵

3. Gli aspetti "processuali" critici della disciplina.

Illustrate, seppur brevemente, le condizioni imposte dalla legge affinché possa scattare la operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 323 *ter* c.p., è possibile provare ad individuare i profili critici che rendono tale inedito prodotto normativo non ancora in linea con alcuni principi del nostro sistema processuale.

Tali criticità attengono: 1) alla forma dell'autodenuncia; 2) alla estensibilità o meno della non punibilità alla persona giuridica; 3) al mancato riconoscimento della assistenza difensiva per il confitente delatore chiamato a deporre nel processo che si instaurerà nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella attività delittuosa; 4) al valore da attribuire a tali dichiarazioni sempre nel processo a carico degli altri soggetti coinvolti nell'attività delittuosa.

Gli ultimi due profili ruotano attorno al problema della veste processuale che va attribuita al soggetto che intenda intraprendere la strada della collaborazione con le autorità, essendo sicuramente la sua posizione legata da vincolo di connessione di cui all'art. 12 c.p.p. con quella degli altri autori del reato. Nello specifico, occorre chiedersi se l'autodenunciante sia soggetto incompatibile con la veste di testimone, o se debba essere escusso come teste assistito o, addirittura, come teste comune. Ancora, se le dichiarazioni auto ed etero accusatorie che renderà nei confronti degli altri soggetti andranno valutate ai

¹⁵ Ci si riferisce alla misura della confisca disciplinata dall'art. 322 *ter* c.p. in forza del quale «nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 *bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322 *bis*, secondo comma».

sensi del primo comma dell'art. 192 c.p.p., attribuendo alle medesime valore probatorio pieno oppure ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p., vale a dire esigendo i riscontri esterni (elementi che ne confermano la attendibilità).

Prima di analizzare i profili critici, occorre segnalare un vuoto normativo: manca nel codice di rito penale una norma che istituisca un potere-dovere in capo al pubblico ministero di non iscrivere la notizia di reato nei confronti di una persona che abbia agito in presenza di una causa di non punibilità. Eppure il codice – seppur con riferimento ad altri aspetti, quale per esempio quello della temporanea privazione della libertà personale – si è preoccupato di tutelare i soggetti ai quali possano applicarsi cause di giustificazione o di non punibilità. Si pensi, emblematicamente, all'art. 385 c.p.p. in tema di misure precautelari, secondo cui «l'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo [sia] stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità». O ancora al capoverso dell'art. 273 c.p.p. che in materia di misure cautelari, prevede che «nessuna misura [possa] essere applicata se [risulti] che il fatto [sia] stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se [sussista] una causa di estinzione del reato».

Il silenzio serbato dal legislatore in punto di iscrizione della notizia nel registro degli indagati di un soggetto che agisce in presenza di una causa di non punibilità, fa propendere per la sussistenza di un dovere di iscrizione a carico del pubblico ministero.

Tale opzione, peraltro, appare assolutamente conforme alla *ratio* dell'art. 323 *ter* c.p., potendo il beneficio dell'impunità essere concesso solo dopo che il giudice abbia ritenuto pienamente soddisfatti ed integrati i plurimi presupposti previsti dalla norma.

Di qui, allora, una prima importante conclusione: il nominativo del soggetto che intenda usufruire della causa di non punibilità verrà iscritto nel registro degli

indagati ed il pubblico ministero sarà chiamato a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per richiedere la archiviazione del procedimento penale. Qualora dovesse optare per tale soluzione, trattandosi di un indagato in procedimento connesso o collegato nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di archiviazione (cd. "indagato archiviato"), la veste da attribuirgli sarà quella di "teste comune", così come stabilito dalla nota sentenza De Simone delle Sezioni Unite¹⁶, che a cavallo tra il 2009 ed il 2010 ha stabilito che "la disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all'articolo 197, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 197 bis e all'articolo 210 del c.p.p. non è applicabile alle persone sottoposte a indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione perché nei confronti di questi soggetti non è mai stata elevata una imputazione".

3.1. La forma della denuncia.

Nulla è stato previsto in ordine alla forma della denuncia, né alle modalità di assunzione della medesima. Sul punto, va segnalato che le Procure di Napoli e Roma, attraverso due direttive, emesse rispettivamente il 20 ed il 21 febbraio 2019, hanno ritenuto che le dichiarazioni di natura confessoria che intenda rendere il reo al fine di usufruire della "non punibilità" possano essere rese innanzi alla polizia giudiziaria "indifferentemente acquisendo rituale denuncia, o redigendo un verbale di spontanee dichiarazioni o un verbale di assunzione di informazioni da persona sottoposta ad indagine con l'assistenza del difensore; in caso di assenza del difensore appare opportuno limitare la prima dichiarazione al nucleo essenziale della dichiarazione auto ed etero accusatoria, provvedendo quindi a formulare gli avvisi di cui all'art. 63 c.p.p.".

¹⁶ Sez. Un., 17 dicembre 2009-dep. 29 marzo 2010, n. 12067, De Simone. Si vedano C. CONTI, *Incompatibilità a testimoniare dell'imputato in procedimento connesso o collegato*, in *Cass. Pen.*, Vol. 7/8-2010, p. 64 ss.; A.M. CAPITTA, *La qualifica processuale del dichiarante dopo il provvedimento di archiviazione: itinerari giurisprudenziali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2011. Sia consentito un rinvio anche ad A. ZAMPAGLIONE, *Dichiarazioni dell'indagato archiviato in procedimento collegato*, in *Gius. pen.*, aprile 2011, 198 ss.

Tra le tre opzioni prospettate dalle Procure, solo l'ultima, ovverosia quella delle sommarie informazioni di cui al primo comma dell'art. 350 c.p.p., tutela appieno la posizione del soggetto che intenda collaborare con le autorità, in quanto presuppone la presenza del difensore. Non va, infatti, trascurato che l'art. 323-ter c.p. è tassativo nel circoscrivere l'operatività della causa di non punibilità solo ad alcune fattispecie criminose ed in sede di collaborazione non è peregrina l'ipotesi che il reo confesso si possa trovare inconsapevolmente a dover riferire di fatti penalmente rilevanti per i quali verrebbe iscritto nel registro degli indagati di cui all'art. 335 c.p.p. Ciò potrebbe, ad esempio, verificarsi nel caso in cui il reo, nell'intento di confessare condotte di corruzione, finisca "inconsapevolmente" per riferire anche di condotte che realizzino gli estremi del reato di traffico di influenze illecite (reato, peraltro, che oggi ricomprende al suo interno anche il reato di millantato credito) che non compare tra le fattispecie coperte dalla non punibilità.

In questa prospettiva e per tutelare al meglio la posizione del reo confesso, è necessario che tali dichiarazioni vengano raccolte alla presenza di un difensore così da scongiurare il pericolo che chi decida di collaborare con la giustizia finisca – comunque e senza volerlo – con il fornire elementi utili per la propria condanna in merito agli eventuali reati connessi. Ma i problemi maggiori, in tal senso, sembrano profilarsi con riferimento ai reati di falso in bilancio e autoriciclaggio che, sia pure in alcuni specifici casi, costituiscono fattispecie inscindibilmente connesse ai reati di corruzione. Tali fattispecie fuoriescono, per una scelta legislativa priva di visione di sistema, dall'ambito di applicabilità della causa di non punibilità in esame e, nei confronti del reo confesso, non sembra azzardato ravvisare anche una violazione del fondamentale principio del "*nemo tenetur se detegere*".¹⁷

¹⁷ CHIAVARIO, *Dichiarazioni a carico e contraddittorio tra l'intervento della Consulta e i progetti di riforma costituzionale*, in *Legislazione pen.*, 1998, 925; ID., *Processo e garanzie della persona*, I, Milano, 1982, e II, Milano, 1984, 45 ss.; SCAPARONE, *Commento all'art. 24, 2° comma*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, 1981, 87 ss. Più in generale, BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà*

3.2. *Causa di non punibilità e procedimento a carico degli enti.*

Altro aspetto critico, sul quale vi è totale silenzio del legislatore, è quello della applicabilità o meno del nuovo prodotto normativo alla persona giuridica, a fronte della non punibilità dell'autore del reato presupposto. Più precisamente, se il reato viene commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, lo Stato rinuncerà alla pretesa punitiva solo nei confronti della persona fisica o anche nei confronti dell'ente?

Nonostante la responsabilità dell'ente sia ontologicamente connessa alla commissione di un reato presupposto fondante la responsabilità della persona fisica, l'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001 afferma la regola dell'autonomia della responsabilità dell'ente¹⁸ e stabilisce che permane tale responsabilità quando: 1) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; 2) il reato è estinto per una causa diversa dall'amnistia. Due le ragioni che hanno indotto il legislatore a propendere per la permanenza della responsabilità dell'ente in presenza di una causa di estinzione del reato¹⁹: a) tali cause hanno efficacia personale ai sensi dell'art. 182 c.p. ai sensi del quale «salvo che la legge non disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce»; 2) esse si limitano ad escludere la punibilità del soggetto agente senza fare venire meno il reato nella sua oggettività.²⁰

fondamentali, Bologna, 1984; CALAMANDREI, *Processo e giustizia*, in *Dir. pen. e processo*, 1950, I, 273 ss.

¹⁸ Benché le responsabilità della persona fisica e giuridica si mostrino inscindibilmente collegate tra loro, in presenza di determinate situazioni, l'ordinamento ammette la sopravvivenza della seconda nonostante la sopravvenuta insussistenza della prima.

¹⁹ Le cause generali di estinzione del reato sono quelle che incidono sulla punibilità in astratto ed estinguono la stessa potestà statale di applicare la pena, sempre che non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. Tra queste si annoverano la morte del reo, l'amnistia, la remissione di querela, la prescrizione, l'ablazione nelle contravvenzioni, la sospensione condizionale della pena ed il perdono giudiziale per i minorenni.

²⁰ A spingere verso la permanenza della responsabilità dell'ente anche alcune cause speciali di estinzione del reato: si pensi, in materia di reati societari, alla restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve (art. 2627, ultimo comma, c.c.); o ancora, alla ricostituzione del capitale sociale o delle riserve (art. 2628, ultimo comma, c.c.). In tali casi, la persona fisica non è punibile mentre permane la responsabilità amministrativa dell'ente.

Ora, posto che ancora non si comprende con esattezza la natura della nuova causa di non punibilità, non è semplice stabilire se l'ente andrà esente da responsabilità o meno.

Ma a propendere verso la permanenza della responsabilità dell'ente la giurisprudenza consolidatasi in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, secondo cui "la non punibilità del reato presupposto *ex art. 131 bis c.p.* non incide sul procedimento *ex d.lgs. n. 231 del 2001* nei confronti dell'ente". Secondo tale filone giurisprudenziale, anche se l'art. 8 non ricomprende espressamente le cause di non punibilità tra quelle che (come le cause estintive) lasciano sussistere la responsabilità dell'ente, sarebbe irragionevole che il fatto di reato – riconosciuto esistente e non punibile per la persona fisica – impedisca al giudice l'accertamento della (eventuale) responsabilità amministrativa dell'ente.²¹

3.3. Nessun diritto agli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p. e nessuna assistenza difensiva per il confitente delatore.

Dunque, il soggetto che intenda intraprendere questo percorso di collaborazione con le autorità assumerà la veste di indagato, salvo poi perderla in caso di archiviazione del procedimento qualora il pubblico ministero prima, ed il giudice per le indagini poi, dovessero ritenere pienamente soddisfatte le condizioni di cui all'art. 323 *ter c.p.* per la concessione della causa di non punibilità.

Si tratta di un indagato in procedimento connesso nei confronti del quale sopraggiunge un provvedimento di archiviazione (cd. "indagato archiviato")

²¹ In tal senso, Cass, Pen., Sez. III, 17 novembre 2017-28 febbraio 2018, n. 9072. In dottrina si veda CIRILLO, *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, fasc. 5, 2018, 163 ss. che ritiene non possa escludersi la responsabilità dell'ente in presenza di un reato non punibile perché sarebbe irragionevole una scelta legislativa che da una parte consideri l'ente responsabile quando il reato è estinto – con l'unica eccezione dell'amnistia - e dall'altra escluda la responsabilità nel caso di reato accertato ma non punibile, come nell'ipotesi dell'art. 131 *bis c.p.*

che, secondo quanto graniticamente affermato dalle Sezioni Unite De Simone²², va escusso come testimone comune. Non avrà, quindi, diritto a ricevere gli avvertimenti di cui al terzo comma dell'art. 64 c.p.p.²³ e non sarà assistito da alcun difensore.

Secondo il Collegio esteso, infatti, la disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all'articolo 197, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 197 bis e all'articolo 210 del c.p.p. non è applicabile alle persone sottoposte a indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione "perché nei confronti di questi soggetti non è mai stata elevata una imputazione".

Nel costrutto motivazionale della pronuncia in questione, viene chiarito che: 1) il diritto al silenzio, quale forma di manifestazione del diritto di difesa, presuppone una accusa "ben delineata" da cui difendersi; 2) quest'ultima è solamente quella formulata all'esito delle indagini preliminari, che si fortifica (*ergo* cristallizza) attraverso l'esercizio della azione penale. La iscrizione della notizia è quasi un adempimento automatico, privo di qualsiasi controllo sulla fondatezza della notizia; 3) prima della formulazione della imputazione non c'è azione penale e, dunque, la scelta archiviativa mette fine alla vicenda ripristinando uno *status* immacolato come quello del testimone comune.

La Corte riconosce anche che l'art. 61 c.p.p. – che equipara la figura dell'imputato a quella dell'indagato – rende applicabile la disciplina della incompatibilità a testimoniare a chi rivesta la qualifica di indagato. Infatti, con la iscrizione della notizia di reato l'indagato connesso e collegato non viene escusso come teste. Tuttavia, tale norma non consente di estendere la disciplina limitativa della capacità a testimoniare anche alla persona che abbia perso l'attualità della qualifica di indagato a seguito dell'archiviazione.

²² Sez. Un., 17 dicembre 2009-dep. 29 marzo 2010, n. 12067, De Simone.

²³ Quello che interessa è l'avvertimento di cui alla lettera c) secondo cui "se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p."

Inoltre, il Collegio esteso, consapevole della natura instabile del provvedimento di archiviazione e della possibilità che, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., il procedimento penale possa essere riaperto, chiarisce che tale eventualità è assimilabile, addirittura con un giudizio probabilistico inferiore, a quella della possibile riapertura delle indagini nei confronti di qualsiasi individuo.

Ora, provando ad applicare tali principi al soggetto che confessi al fine di usufruire della causa di non punibilità, vediamo che l'obbligo di dover deporre in dibattimento senza assistenza difensiva lo espone non al pericolo della riapertura del procedimento penale per il reato di corruzione o per quelli contemplati dall'art. 323 *ter* c.p., ma al rischio di veder iscritto il proprio nominativo nel registro degli indagati per fattispecie criminose non coperte dalla causa di non punibilità quali, ad esempio, il traffico di influenze illecite, il falso in bilancio e l'autoriciclaggio.

Si tratta di considerazioni già fatte in riferimento alle forme della denuncia ma preme segnalare che, in dibattimento il rischio si amplifica perché nella denuncia il soggetto è libero di riferire ciò che vuole mentre in giudizio, nel contraddittorio tra le parti, è esposto alle domande del giudice, del pubblico ministero e dei difensori. Nella sede processuale si approfondiscono tutti i dettagli e si dilata significativamente anche il tema di prova.

Tutto ciò a conferma che uno dei principali "punti dolenti" del nuovo prodotto normativo è rappresentato proprio dal fatto che l'elenco dei delitti per i quali opera la non punibilità è eccessivamente scarno, essendo stato peraltro l'intervento legislativo estemporaneo e privo di ottica sistematica. L'interrogato non ha diritto agli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., né all'assistenza difensiva perché è teste comune ma corre il serio rischio di subire un *vulnus* o quantomeno un affievolimento del suo diritto di difesa.

3.4. Regime probatorio applicabile alle dichiarazioni del confitente delatore.

Nell'ambito del problema della veste processuale abbiamo analizzato solo una delle due facce della medaglia, quella relativa alla assistenza difensiva. Ora, occorre esaminare l'altra, ovvero sia quella del regime probatorio da applicare alle dichiarazioni – certamente auto ed etero accusatorie – del confitente delatore. Si applicherà il “regime pieno” di cui al primo comma dell'art. 192 c.p.p. ovvero il diverso “regime dei riscontri esterni” di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p.? Ancora una volta, la risposta va ricercata nella sentenza De Simone delle Sezioni Unite che si è occupata della veste processuale dell'indagato archiviato. Tuttavia, in quella pronuncia nulla è stato detto in ordine alla applicabilità o meno dei riscontri esterni alle dichiarazioni del proपालante, così lasciando non pochi dubbi ermeneutici all'interprete.

Da un lato, il silenzio serbato dal Collegio esteso potrebbe indurre a ritenere che in ordine ai riscontri esterni nulla sia cambiato, così continuando a trovare applicazione alle dichiarazioni dell'indagato archiviato il regime di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p. E questa costituirebbe senza dubbio la soluzione più adatta e coerente alla nuova causa di non punibilità introdotta dalla legge spazza corrotti, essendo al cospetto di un proपालante che comunque si è reso responsabile di un grave reato corruttivo ed è quindi fortemente interessato ad arricchire il più possibile di contenuti la sua collaborazione con le autorità.

Tuttavia, da una attenta lettura della sentenza sembrerebbe che le Sezioni Unite siano giunte ad escludere i riscontri esterni. Ciò per due ordini di motivi: 1) *in primis*, nell'ultima pagina della sentenza, quando si afferma il principio di diritto, le Sezioni Unite escludono la applicabilità della disciplina limitativa della capacità testimoniale all'indagato archiviato “richiamando il comma 1, lett. a) e b), l'art. 210 e l'intero art. 197 *bis*”, così includendo anche il sesto comma della norma da ultimo citata che si occupa dei riscontri esterni; 2) in secondo luogo, trasformare l'indagato archiviato in “teste comune” significa – almeno stando ad una

interpretazione di stretto diritto – sia non riconoscere l’assistenza difensiva come hanno esplicitamente fatto le Sezioni Unite, sia applicare alle dichiarazioni del soggetto chiamato a deporre il regime probatorio pieno di cui al primo comma dell’art. 192 c.p.p.

Bene, ma se si dovesse propendere per la non applicabilità dei riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del confitente-delatore, allora si finirebbe col porsi in pieno contrasto con la filosofia di fondo della riforma del 2001, volta alla creazione di una serie di figure di dichiaranti nel processo penale le cui discipline differiscono in base al rapporto che ognuno di questi soggetti ha con i fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma estrema di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato (c.d. concorso di persone nel medesimo reato).²⁴

²⁴ Nel tempo si sono venute a delineare nuove figure di dichiaranti diverse da quelle originarie (imputato-testimone): il soggetto che rende esame *ex art.* 210 c.p.p. ed il testimone assistito *ex art.* 197-*bis* c.p.p. Nel primo tipo vanno annoverati gli imputati connessi e collegati non ancora giudicati nonché gli imputati connessi *ex art.* 12, lett. c) e gli imputati collegati che non abbiano mai rilasciato dichiarazioni da cui emergeva responsabilità di altri soggetti. Sono, invece, testimoni assistiti gli imputati connessi e collegati giudicati con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p. e gli imputati connessi teleologicamente *ex lett.* c) dell’art. 12 c.p.p. e gli imputati collegati che, edotti dell’avviso di cui alla lett. c) dell’art. 64 c.p.p., abbiano deciso di rendere accuse *erga alios*. Nel tempo la Corte costituzionale ha dapprima con la sentenza n. 381/2006, ritenuto costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 3, l’art. 197 *bis*, co. 3° e 6°, c.p.p. nella parte in cui prevedono rispettivamente l’assistenza del difensore e l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 192, 3° co., c.p.p. del medesimo codice anche per le dichiarazioni rese dalle persone indicate dal 1° co. dell’art. 197-*bis* c.p.p. (e cioè soggetti di cui al 12 e 371 2° co. lett. b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione per non aver commesso il fatto (C. Cost., 21.11.2006, n. 381, in *Giur. cost.*, con nota di O. MAZZA, *Lo strano caso del testimone-imputato assolto per non aver commesso il fatto*). Nei confronti di tali persone, quindi, non è prevista l’assistenza del difensore, né la necessità di riscontri alle dichiarazioni stesse; trattasi di testimoni puri e semplici. Secondo i giudici costituzionali l’applicazione dell’art. 197-*bis*, 3° e 6° co., è causa di disparità di trattamento tra il *quavis de populo* che depone come teste comune ed il soggetto assolto con ampia formula liberatoria, divenuta irrevocabile. L’assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto comporta per l’innocente una piena *restitutio in integrum* e, stante anche la garanzia del *ne bis in idem*, ripristina la sua terzietà rispetto al fatto oggetto dell’addebito. E ciò sia sotto il profilo della attendibilità delle dichiarazioni, che non necessitano di essere riscontrate in base alla rigida disciplina prevista dall’art. 192, 3° co., (art. 197-*bis*, 6° co.); sia sotto il profilo della tutela contro il rischio di autoincriminazione, che non è tale da richiedere la presenza necessaria del difensore (art. 197-*bis*, 3° co.). A distanza di anni, poi, con la sentenza

Per le dichiarazioni di alcuni soggetti, infatti, vige una sorta di presunzione ordinamentale di minore affidabilità determinata dal fatto che non possono dirsi “indifferenti all’esito del processo”, rispetto cioè ai fatti contenuti nella imputazione.

Proprio sulla scorta di tale presunzione, frutto di una precisa scelta legislativa, non può il correo che si autodenuncia di certo definirsi soggetto “disinteressato” rispetto ai fatti oggetti del processo, soprattutto considerando che la scelta di confessare il proprio totale coinvolgimento nelle attività criminose costituisce una sorta di *passepertout* per il conseguimento della impunità. Un vero e proprio “*do ut des*” tra Stato che rinuncia alla pretesa punitiva nei confronti di chi collabora con la giustizia in cambio della prova del coinvolgimento di altri soggetti in attività criminose poste in essere a danno della P.A. ed il reo confessore al quale si offre una comodissima ed indolore “uscita di sicurezza” dal processo penale.

4. Brevissime conclusioni.

In conclusione, a prescindere dal dubbio esegetico lasciato dalla pronuncia De Simone, l’unica soluzione compatibile con i canoni fondamentali del nostro sistema processuale è quella di applicare il regime dei riscontri esterni alle dichiarazioni rese dall’indagato archiviato cui sia stata appunto riconosciuta la non punibilità per uno dei reati espressamente indicati all’interno dell’art. 323 *ter* c.p.

Pertanto, al fine di scongiurare qualsiasi equivoco, è auspicabile un intervento da parte dei giudici di legittimità, anche solo volto a chiarire la assoluta necessità che le dichiarazioni rese dal confitente delatore debbano essere corroborate da riscontri esterni.

del 26 gennaio 2017, n. 21, la Corte costituzionale ha trasformato in teste comune anche l’imputato connesso o collegato nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste”. La trasformazione degli assolti “per non aver commesso il fatto” o “perché il fatto non sussiste” poggia sulla garanzia del principio del *ne bis in idem* e sul ripristino della terzietà del soggetto assolto rispetto al fatto oggetto dell’addebito.

In chiave sistemica, invece, preme segnalare che la nuova causa di non punibilità, per come strutturata normativamente, per i vuoti normativi evidenziati e per il quadro giurisprudenziale ancora incerto che aleggia attorno alla figura del coimputato e dell'imputato connesso e collegato, sembra davvero destinata a trovare scarsissima applicazione. È difficile, infatti, immaginare alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che un soggetto minimamente avveduto possa addentrarsi in un vero e proprio "campo minato": il reo confesso potrebbe (l'uso del condizionale è d'obbligo) usufruire della causa di non punibilità per le condotte di corruzione ma anche vedersi iscritto il proprio nominativo nel registro degli indagati per altre fattispecie criminose non contemplate nell'art. 323 *ter* c.p., con conseguente affievolimento del suo diritto di difesa.